COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 239 def.

Bruxelles, 5 giugno 1992

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea e Macao

(presentata dalla Commissione)

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE

RELAZIONE

1. Il 28 aprile 1992, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Macao al fine di concludere un accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra la CEE e Macao, impartendo le necessarie direttive.

2. Il 12 maggio 1992, la Commissione e Macao hanno negoziato e siglato il testo dell'accordo.

3. La Commissione ritiene che l'accordo siglato rifletta perfettamente e inglobi le direttive del Consiglio.

4. Dato che la base giuridica dell'accordo è costituita non soltanto dall'articolo 113, ma anche dall'articolo 235 del trattato di Roma, è necessario consultare il Parlamento europeo.

5. Ai fini della firma e della conclusione dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e Macao, dall'altra, la Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione allegata.

1R

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea e Macao

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che è opportuno approvare l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea e Macao,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea e Macao.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

(1)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 19 dell'accordo(2).

Articolo 3

Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'articolo 16 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a

Per il Consiglio
Il Presidente

(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.

1 C

A C C O R D O
sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea e Macao

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

e

IL GOVERNO DI MACAO,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea, in appresso denominata "Comunità", e Macao desiderano sviluppare, ampliare e approfondire le loro relazioni commerciali ed economiche;

CONSIDERANDO che è opportuno consolidare i legami esistenti tra le parti mediante una cooperazione tra Macao e la Comunità per le questioni di interesse comune;

RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai valori democratici e al rispetto dei diritti dell'uomo;

DICHIARANDO che il presente accordo mira principalmente a consolidare, approfondire e diversificare le relazioni tra le parti, nel reciproco interesse;

DESIDEROSI di intensificare e diversificare gli scambi commerciali e di sviluppare attivamente la cooperazione in un'ottica evolutiva e pragmatica;

CONVINTI dell'importanza che rivestono le norme e i principi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per un commercio internazionale aperto e in continua espansione, e ribadendo gli impegni assunti nell'ambito di detto accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

BASI DELLA COOPERAZIONE

Le parti si impegnano a rafforzare le loro relazioni e sono decise a favorire lo sviluppo della cooperazione tenendo conto della particolare situazione di Macao e del suo livello di sviluppo.

La cooperazione tra la Comunità e Macao e l'attuazione del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche della Comunità e di Macao.

CAPITOLO I

COOPERAZIONE COMMERCIALE

Articolo 2

1. Le parti contraenti ribadiscono gli impegni assunti conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e, nelle loro relazioni commerciali, si concedono il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne:

   a) i dazi doganali e gli oneri di qualsiasi tipo applicati o connessi all'importazione, all'esportazione, alla riesportazione o al transito dei prodotti, comprese le modalità di riscossione di tali dazi e oneri;

   b) le modalità e il trasferimento dei pagamenti;

   c) le normative, le procedure e le formalità in materia di

sdoganamento, transito, deposito in magazzino e trasbordo dei prodotti importati o esportati;

d) le formalità amministrative per il rilascio delle licenze d'importazione o di esportazione;

e) le tasse e gli altri oneri interni che gravano direttamente o indirettamente sui prodotti e sui servizi importati o esportati;

f) le leggi, normative e condizioni inerenti alla vendita, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzazione delle merci sul mercato interno.

2. A norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, questo trattamento non si applica quando si tratta di:

a) vantaggi concessi da una delle parti contraenti per la creazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio o successivamente a tale creazione;

b) altri vantaggi concessi conformemente al suddetto accordo generale.

Articolo 3

Le parti contraenti si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei reciproci scambi commerciali, tenendo conto della situazione economica rispettiva e concedendosi le massime agevolazioni possibili.

CAPITOLO II

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

Articolo 4

Al fine di sviluppare le rispettive economie e i rispettivi tenori di vita, di diversificare i vincoli che le uniscono, di promuovere il progresso scientifico e tecnologico, di aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati, di favorire gli investimenti, di tutelare l'ambiente e di migliorare le condizioni sociali, le parti contraenti decidono, nei limiti delle rispettive competenze, di sviluppare, in base al principio dell'interesse reciproco, la cooperazione in tutti i settori contemplati dalle rispettive politiche, e in particolare:

- industria
- commercio
- scienza e tecnica
- energia
- trasporti
- telecomunicazioni
- informatica
- proprietà intellettuale e industriale, norme e specifiche
- tutela dell'ambiente
- sviluppo sociale
- turismo
- servizi finanziari
- pesca
- questioni doganali
- statistiche.

Articolo 5

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

In funzione delle loro esigenze e dei mezzi a loro disposizione, le parti contraenti promuoveranno le varie forme di cooperazione

industriale e tecnica a vantaggio delle rispettive imprese o organismi.

Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti contraenti cercheranno di agevolare e promuovere, tra l'altro:

- la coproduzione e le joint ventures;
- il trasferimento tecnologico;
- la cooperazione tra istituzioni finanziarie;
- le visite, i contatti e le attività volte a promuovere la cooperazione tra persone e delegazioni che rappresentano imprese o organismi economici;
- l'organizzazione di seminari e simposi.

Articolo 6

Le parti contraenti favoriscono lo sviluppo e la diversificazione della base produttiva di Macao nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e promuovendo gli interventi volti ad agevolare il loro accesso alle fonti di capitale, ai mercati e alle tecnologie appropriate. Si potrà anche prevedere la creazione congiunta di meccanismi e istituzioni adeguati.

Articolo 7

INVESTIMENTI

Le parti contraenti decidono:

a) di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, gli investimenti reciprocamente vantaggiosi;

b) di creare un contesto più favorevole agli investimenti reciproci, in particolare mediante accordi per la promozione e la tutela degli

investimenti tra Stati membri della Comunità e Macao, in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità.

Articolo 8

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

Tenendo conto dell'interesse di entrambe e degli obiettivi delle rispettive strategie di sviluppo, le parti contraenti si impegnano a promuovere una cooperazione scientifica e tecnica volta a favorire i trasferimenti di tecnologia, in modo da migliorare il potenziale di sviluppo di Macao.

Articolo 9

COOPERAZIONE IN MATERIA DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E CULTURA

Le parti contraenti instaureranno una cooperazione in materia di informazione e comunicazione, tenendo conto della dimensione culturale delle loro relazioni. La cooperazione potrà includere la conservazione dei beni storici e culturali.

Articolo 10

FORMAZIONE

1. Le azioni di cooperazione realizzate nell'ambito del presente accordo comprenderanno i necessari elementi di formazione. Le parti contraenti avvieranno inoltre programmi specifici di formazione nei settori di reciproco interesse.

2. Le azioni di formazione si rivolgeranno in via prioritaria ai formatori, agli insegnanti e ai quadri che svolgono mansioni di responsabilità nelle imprese, nell'amministrazione, nei servizi pubblici e in altri organismi didattici, economici e sociali. Si

potranno eventualmente promuovere gli accordi di cooperazione tra istituti d'istruzione superiore e di formazione europei e di Macao, segnatamente nei settori tecnico, scientifico e professionale.

Articolo 11

COOPERAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE

Le parti contraenti si impegneranno a collaborare a livello di tutela dell'ambiente, segnatamente per quanto riguarda la legislazione e le norme, la ricerca e la formazione, l'assistenza tecnica, l'esecuzione dei progetti in materia di miglioramento ambientale e l'organizzazione di seminari e incontri in questo campo.

Articolo 12

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO SOCIALE

1. Le parti contraenti avvieranno una cooperazione per lo sviluppo sociale di Macao, al fine di migliorare le condizioni di vita delle fasce meno favorite della popolazione.

2. Le azioni volte a realizzare questo obiettivo potranno comprendere, tra l'altro, un'assistenza tecnica imperniata su programmi di formazione professionale, la gestione e l'amministrazione dei servizi sociali, la creazione di posti di lavoro, il miglioramento dell'habitat e la prevenzione sanitaria.

Articolo 13

COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA DROGA

Le parti contraenti si impegnano a coordinare e ad intensificare, nei limiti delle rispettive competenze, le iniziative volte a prevenire e a

ridurre la produzione, la distribuzione e il consumo di droga. Esse si impegnano a tal fine a scambiarsi le informazioni pertinenti.

Articolo 14

COOPERAZIONE IN MATERIA DI TURISMO

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti favoriscono la cooperazione turistica con Macao mediante azioni specifiche, in particolare le attività di promozione, gli scambi di informazioni e di statistiche, gli scambi di esperti e le azioni di formazione volti al trasferimento tecnologico e il miglioramento della gestione.

Articolo 15

MEZZI PER REALIZZARE LA COOPERAZIONE

Per agevolare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti contraenti utilizzeranno, secondo le loro disponibilità e i rispettivi meccanismi, i mezzi adeguati, compresi quelli finanziari.

CAPITOLO III

COMMISSIONE MISTA

Articolo 16

1. Nel quadro del presente accordo, le parti contraenti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità e di Macao.

La commissione mista è incaricata di promuovere le attività di cooperazione previste dalle parti, e in particolare di:

- sorvegliare e valutare il funzionamento del presente accordo;
- tenere sotto controllo l'andamento dei flussi commerciali, nonché l'esecuzione della cooperazione;
- ricercare mezzi appropriati per evitare problemi nei vari settori contemplati dal presente accordo;
- individuare misure che possano contribuire allo sviluppo e alla diversificazione degli scambi e della cooperazione;
- scambiare opinioni e formulare suggerimenti su tutte le questioni di reciproco interesse inerenti ai settori contemplati dal presente accordo.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Macao. Su richiesta di una delle parti contraenti, possono essere indette di comune accordo riunioni straordinarie.

3. La commissione mista adotta il proprio regolamento interno e il proprio programma di lavoro. L'ordine del giorno delle sue riunioni viene stabilito di comune accordo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le azioni intraprese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri della Comunità di intraprendere azioni bilaterali con Macao nel quadro della cooperazione economica con questo paese e, eventualmente, concludere con esso nuovi accordi di cooperazione economica.

Articolo 18

APPLICAZIONE TERRITORIALE

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni ivi previste, e al territorio di Macao.

Articolo 19

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso viene rinnovato di anno in anno, a condizione che nessuna delle parti contraenti lo denunci sei mesi prima della scadenza.

Articolo 20

TESTI FACENTI FEDE

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e cinese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 21

CLAUSOLA EVOLUTIVA

1. Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarla mediante accordi relativi a settori o attività specifici.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può presentare proposte onde migliorare e ampliare la cooperazione in base all'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

* * *

Scheda finanziaria

1. Denominazione dell'azione

Accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea e Macao.

2. Linee di bilancio pertinenti

a) linee la cui applicazione è subordinata all'esistenza di un accordo di cooperazione:

B7.5020 - Azioni nel quadro di accordi di cooperazione economica e commerciale con paesi terzi.

B8.7520 - Spese di sostegno.

B7.3005 - Azioni intese a promuovere gli investimenti comunitari nei PVS dell'Asia nel quadro degli accordi di cooperazione economica e commerciale.

B6.8200 - Cooperazione internazionale - azioni di ricerca e sviluppo nel quadro degli accordi di cooperazione con paesi terzi.

b) altre linee:

B7.3000 - Cooperazione finanziaria e tecnica con i PVS dell'Asia.

B8.7300 - Spese di sostegno.

B7.3001 - Promozione delle relazioni commerciali dei PVS dell'Asia.

B8.7301 - Spese di sostegno.

B7.3003 - Cooperazione con i PVS dell'Asia nel settore energetico.

B7.3004 - Azioni di formazione a favore di cittadini dei PVS dell'Asia.

B8.7304 - Spese di sostegno.

B7.5030 - Spese per l'organizzazione di seminari sull'SPG comunitario.

B7.5040 - Ecologia nei PVS.

3. Base giuridica

Base giuridica esistente.

4. Descrizione

4.1. Obiettivo:

Instaurare una cooperazione nell'interesse di entrambe le parti.

4.2. Durata:

Periodo di validità dell'accordo (cinque anni con tacito rinnovo annuo).

4.3. Beneficiari:

Operatori economici e organismi competenti di entrambe le parti.

5. Classificazione

SNO.

6. Natura della spesa

6.1. Natura:

Aiuto a fondo perduto a favore di vari progetti nei diversi settori di cooperazione contemplati dall'accordo.

6.2. Contributo comunitario (in %) al costo totale dell'azione:

Da decidere di volta in volta; in alcuni casi, fino al 100%.

7. Incidenza finanziaria dell'azione sugli stanziamenti d'intervento

7.1. Modalità di finanziamento dell'azione nell'anno in corso:

Sugli stanziamenti esistenti.

7.2. Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento:

In funzione della domanda e dell'approvazione, da parte dei servizi della Commissione, delle azioni da intraprendere, entro i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti dall'autorità di bilancio alle linee corrispondenti.

8. Disposizioni antifrode contenute nella proposta di azione

Durante l'esecuzione delle iniziative previste, le autorità di Macao e i servizi della Commissione applicheranno le normali misure di controllo.

9. Osservazioni

Per i bilanci futuri, il volume delle spese risultanti dall'accordo di cooperazione verrà determinato secondo la consueta procedura.

ISSN 0254-1505

COM(92) 239 def.

DOCUMENTI

IT **11 02**

N. di catalogo : CB-CO-92-246-IT-C

ISBN 92-77-44784-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo